

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario
Dott.ssa Janice Parker, Dott. Luca Brambilla,
Avv. Simonetta D'Amico**

**Art direction: Elicrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 5, indice newsletter maggio 2016:

1) **Si, viaggiare! Rimborso del viaggio per rinuncia a causa del timore di attentati: se il cliente rinuncia al volo perché teme per la propria incolumità a causa degli attentati nel Paese estero la compagnia deve rimborsare il costo del biglietto.**

2) **Maternità surrogata all'estero. Non commette il reato di falsa attestazione la coppia italiana che chiede di trascrivere la nascita del minore avvenuta in un Paese in cui la surroga è legittima se i coniugi si limitano alla semplice consegna del certificato di nascita straniero al funzionario dell'Ambasciata italiana all'estero.**

3) **Acquisto di un immobile e responsabilità del notaio. Il notaio è sempre tenuto alle visure catastali e ad ogni altra attività utile al cliente: la sua responsabilità è esclusa solo quando, espressamente e per iscritto, il cliente lo esenti dal farlo.**

4) **Se viene creato un falso profilo Facebook che rimanda ad una persona realmente esistente, questa ha diritto di accedere a tutti i dati che la riguardano, compresi quelli immessi in rete attraverso il falso account.**

5) **Per installare un dehors a contatto con la facciata di un palazzo condominiale occorre il nulla osta dei condomini, anche se la struttura si regge autonomamente e non è affissa alla facciata.**

1) Si, viaggiare! Rimborso del viaggio per rinuncia a causa del timore di attentati: se il cliente rinuncia al volo perché teme per la propria incolumità a causa degli attentati nel Paese estero la compagnia deve rimborsare il costo del biglietto.

Una signora nel settembre 2014 acquista per sé e il marito due biglietti aerei sulla tratta Torino-Istanbul, per il volo del 13.10 con il rientro il 16.10, pagando € 363,68.

Poco dopo decide di rinunciare al viaggio, preoccupata per la propria incolumità, a causa degli eventi politici che agitavano la Turchia e a seguito dell'espresso

1) Si, viaggiare! Rimborso del viaggio per rinuncia a causa del timore di attentati: se il cliente rinuncia al volo perché teme per la propria incolumità a causa degli attentati nel Paese estero la compagnia deve rimborsare il costo del biglietto.

Giudice di Pace di Torino, Sezione II, 27 gennaio 2016 n. 505.

"... Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ..., conveniva in giudizio la Società ... Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti generalizzata, per sentirla

invito del Ministero degli Esteri Italiano che sconsigliava di intraprendere viaggi per quella destinazione.

Il 9.10.2014 comunica la propria decisione alla Compagnia aerea e il giorno seguente la compagnia le rispondeva negando il rimborso del biglietto. Lo stesso giorno la signora si rivolge ad un'associazione dei consumatori che coi propri legali richiede nuovamente il pagamento. Non ricevendo alcun riscontro si rivolge al Giudice di Pace di Torino citando in giudizio la compagnia aerea, chiedendo il rimborso dell'importo nonché il pagamento delle spese di giudizio.

La compagnia aerea non si è presentata al processo e il Giudice di Pace ha condannato la Compagnia al rimborso affermando che:

-Se il passeggero non parte per causa a lui non imputabile il contratto è risolto e la compagnia deve restituire il prezzo del biglietto pagato.

-La crisi politica esistente in Turchia costituisce un evento imprevedibile e non imputabile alla passeggera ed è documentata sia a livello nazionale che internazionale.

-Alla compagnia aerea deve essere data tempestiva notizia, così come è diligentemente avvenuto nel caso in esame.

-Nel caso specifico nessuna prova è stata data da parte della compagnia su una informativa, anteriore alla stipula del contratto, circa l'esistenza di clausole di non rimborsabilità dei

condannare al pagamento in suo favore della somma di € 363,68 a titolo di rimborso costo di biglietto aereo.

Assumeva parte attrice in citazione che:

-In data 18/09/2014 l'attrice unitamente al Sig. ... acquistava, con la convenuta compagnia aerea, n. 2 biglietti sulla tratta Torino/Istanbul, per il volo in partenza il giorno 13/10/2014 e con ritorno il 16/10/2014;

- Il totale pagato ammontava ad € 363,68;

-Tuttavia, a motivo della gravissima situazione politica che agitava la Turchia nel periodo anzidetto e dopo espresso invito da parte del Ministero degli Esteri Italiano- apparso sul proprio sito internet istituzionale con il quale si consigliava di intraprendere viaggio da o verso la Turchia, la sig.ra ... unitamente al marito, temendo a buon diritto per la propria incolumità, si risolvevano di non intraprendere il viaggio, anche per ragioni di tutela verso la prole minorenni;

- In data 09.10.2014, l'esponente contattava a mezzo e-mail il Customer di Bologna, sede di acquisto dei suddetti biglietti aerei, per notificare della volontà di non partire e per chiedere la restituzione dell'importo pagato;

-il giorno seguente 10.10.2014 alle ore 09,27 sempre a mezzo e-mail giungeva risposta da parte del ...della compagnia aerea convenuta, la quale nel

biglietti.

-In assenza di tale prova la clausola di non rimborsabilità dei biglietti è da ritenersi vessatoria e, pertanto, nulla.

2) Maternità surrogata all'estero. Non commette il reato di falsa attestazione la coppia italiana che chiede di trascrivere la nascita del minore avvenuta in un Paese in cui la surroga è legittima se i coniugi si limitano alla semplice consegna del certificato di nascita straniero al funzionario dell'Ambasciata italiana all'estero.

Un bimbo nasce in Ucraina da padre italiano e da madre ucraina a seguito di maternità surrogata, lecita in quel Paese. All'atto della nascita la madre naturale attesta sia la propria condizione, sia la utilizzazione della fecondazione medicalmente assistita e consente che i due coniugi siano registrati come genitori del piccolo all'anagrafe dello stato civile di Kiev, in conformità alla normativa ucraina vigente.

Al rientro in Italia i "genitori" fanno trascrivere l'atto di nascita presso lo Stato italiano e vengono incriminati per i reati di false attestazioni al pubblico ufficiale nella formazione

frattempo era stata girata per competenza la e-mail con la richiesta di rimborso....

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Maternità surrogata all'estero. Non commette il reato di falsa attestazione la coppia italiana che chiede di trascrivere la nascita del minore avvenuta in un Paese in cui la surroga è legittima se i coniugi si limitano alla semplice consegna del certificato di nascita straniero al funzionario dell'Ambasciata italiana all'estero.

Corte di Cassazione, Penale, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 13525.

"...1. Con sentenza del 17/07/2015 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli ha assolto F.E. e M.C. dai reati di cui agli artt.: 110 cod. pen., 12, comma sesto, della l. n. 40 del 2004 (capo 1), 110, 495 cod. pen. (capo 2); 110, 567, comma secondo, cod. pen. (capo 3); 110, 48, 476 cod. pen. (capo 4).

Le contestazioni si inseriscono all'interno di una vicenda i cui contorni fattuali sono in larga parte incontroversi.

Il minore A. E. è nato a seguito di tecniche di maternità

dell'atto di nascita per aver taciuto all'Ufficiale di stato civile che il bambino era nato mediante la pratica della maternità surrogata.

I due genitori vengono però assolti dal Giudice del Tribunale di Napoli perché i due coniugi:

- hanno seguito la normativa del Paese in cui il bimbo è nato,
- non avevano l'intenzione di commettere un reato dato che sono andati in uno Stato in cui la maternità surrogata è consentita;

- non avevano creato alcun atto falso, né ingannato o reso false dichiarazioni ad alcuno.

Il Procuratore della Repubblica impugna l'assoluzione e si rivolge alla Cassazione che conferma l'assoluzione confermando che:

- nell'atto di nascita non c'è stata alcuna alterazione dello stato civile del minore. L'atto è perfettamente legittimo per la normativa in cui è stato redatto;

- le dichiarazioni di nascita di cittadini italiani nati all'estero, come in questo caso, devono essere fatte all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo ed in questo caso copia dell'atto è stata subito inviata alla Ambasciata italiana a Kiev;

- l'ufficiale di stato civile italiano non ha quindi formato alcun atto falso, ma si è limitato a procedere alla trascrizione dell'atto redatto all'estero riguardante un cittadino italiano;

- non ha rilevanza neppure la

surrogata in Ucraina, come attestato nella dichiarazione del 03/09/2014, a firma della madre naturale, cittadina ucraina, la quale aveva acconsentito che i due odierni imputati fossero registrati come genitori; dalla "Informazione di relazione genetica dei genitori (padre e madre) con il feto" del 04/09/2014 risulta che, a seguito di diagnosi di infertilità, erano stati utilizzati, ai fini dell'impianto, ovuli non riconducibili a persona nota e spermatozoi dell'imputato; a seguito della dichiarazione della madre surrogata, quale risultante dal certificato n. 359 del 02/09/2014, la nascita del minore era stata iscritta all'ufficio dello stato civile di Kiev e il certificato di nascita n. 301 del 04/09/2014 indica, alla stregua della normativa ucraina vigente, come genitori gli odierni imputati. La sentenza impugnata, dopo avere dato atto della conformità della procedura seguita alla disciplina dello Stato in cui il minore, cittadino italiano in quanto figlio di padre italiano, era nato, ha assolto gli imputati: a) dal reato sub 1, perché il fatto non costituisce reato, sostanzialmente rilevando che, nonostante il ridimensionamento della portata della decisione n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, quale operato in sede di motivazione, comunque gli imputati non avevano alcuna volontà di commettere un illecito, come dimostrato dal

ulteriore contestazione secondo cui i due italiani non avrebbero chiarito al funzionario consolare se si fossero avvalsi della procedura di maternità surrogata, omettendo volutamente di comunicarlo. Infatti questo dimostra che non c'è stata falsa dichiarazione poiché la coppia si era limitata a chiedere la trascrizione senza ulteriori dichiarazioni.

-quindi, secondo la Corte di Cassazione, mancano sia una attività materiale di alterazione di stato, sia le false dichiarazioni cosicché il ricorso della Procura della Repubblica va respinto.

3) Acquisto di un immobile e responsabilità del notaio. Il notaio è sempre tenuto alle visure catastali e ad ogni altra attività utile al cliente: la sua responsabilità è esclusa solo quando, espressamente e per iscritto, il cliente lo esenti dal farlo.

Una persona desidera acquistare un appartamento nel comune di Palermo e si rivolge ad un notaio di sua fiducia per farsi assistere nella compravendita: il notaio predispone il rogito nel quale il venditore dichiara che l'immobile in questione viene venduto libero da pesi e vincoli.

Dopo aver acquistato l'appartamento questa persona

fatto che si erano recati in una nazione ove la pratica di procreazione era lecita, con la conseguenza che era configurabile la causa scriminante dell'esercizio putativo del diritto; b) dai restanti reati perché il fatto non sussiste, in quanto gli imputati, senza attestare alcunché, si erano limitati a richiedere la trascrizione di un atto ufficiale redatto dai pubblici uffici di Kiev in conformità alla normativa vigente, talché non era individuabile alcun atto falso o dolosamente creato sulla base... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Acquisto di un immobile e responsabilità del notaio. Il notaio è sempre tenuto alle visure catastali e ad ogni altra attività utile al cliente: la sua responsabilità è esclusa solo quando, espressamente e per iscritto, il cliente lo esenti dal farlo.

Corte di Appello, Palermo, Sezione II civile, 18 gennaio 2016, n. 49.

"...Con citazione del 13/15 novembre 2000, Va.Ar. esponeva che, il 26 gennaio 1993, con atto pubblico rogato dal notaio Sa.Di., aveva acquistato da Pa.Ta. l'appartamento per civile abitazione sito in Palermo, via

decide a sua volta di venderlo e stipula un contratto preliminare con il futuro acquirente scoprendo che in realtà l'appartamento risulta sottoposto a sequestro e a due procedure di esecuzione forzata. Per evitare problemi con il futuro acquirente, che nel frattempo non vuole più acquistare l'immobile, decide di restituirgli la caparra oltre ad un importo di denaro a titolo di risarcimento del danno.

Il primo acquirente decide quindi di citare in giudizio sia il venditore, il quale aveva dichiarato che l'appartamento era libero da pesi, sia il notaio, che non aveva eseguito le visure catastali e ipotecarie al fine di ottenere l'annullamento del contratto e la condanna di entrambi al risarcimento del danno subito.

Il notaio si difende affermando di essere stato dispensato dalle parti dall'eseguire le visure, ma di averle comunque eseguite di sua iniziativa, senza tuttavia riscontrare alcunché.

Il Tribunale annulla il contratto e condanna il venditore al risarcimento del danno, ma lascia indenne da responsabilità il notaio.

Il nostro soggetto a quel punto chiede alla Corte di Appello di Palermo di modificare la decisione del Tribunale laddove non aveva accertato la responsabilità professionale del notaio.

La Corte gli ha dà ragione condannando anche il notaio al risarcimento dei danni, sulla

(...), per il prezzo pattuito nel preliminare di Lire 170.000.000, ancorché nel contratto definitivo fosse stata indicata la minore somma di Lire 100.000.000; che, nel corpo dell'atto pubblico, il venditore aveva garantito la piena e libera proprietà del bene; che, determinatasi alla cessione dell'appartamento, aveva scoperto che sul cespite gravavano delle formalità pregiudizievoli e, segnatamente, due procedure esecutive ed un sequestro conservativo; che, per prevenire l'insorgere del contenzioso con l'acquirente, era stata costretta a sottoscrivere una transazione e corrispondere, a titolo di risarcimento, la somma di Lire 6.000.000, oltre alla restituzione della caparra di Lire 15.000.000. Dedotto che la vendita era stata viziata, da un lato, dal dolo del Ta. - che aveva reso false dichiarazioni - e, dall'altro, dalla mancata esecuzione delle visure ipocatastali da parte del notaio, nel convenirli entrambi davanti al Tribunale di Palermo, chiedeva dichiararsi l'annullamento del contratto, il riconoscimento della responsabilità contrattuale dei convenuti e la loro condanna - in solido, al ristoro dei danni subiti, pari a complessive Lire 180.900.000, delle quali Lire 170.000.000 a titolo di corrispettivo, Lire 4.900.000 per le spese notarili affrontate e Lire 6.000.000 quale somma

base dei seguenti motivi:

-La giurisprudenza della Corte di Cassazione ribadisce da tempo che il notaio è tenuto ad eseguire le visure catastali e ipotecarie anche senza l'incarico delle parti. Si tratta di un vero e proprio obbligo che trova la propria fonte nella diligenza che il notaio deve osservare nell'esecuzione del contratto d'opera professionale;

-la responsabilità del notaio è esclusa soltanto nel caso di esonero scritto, giustificato da concrete esigenze delle parti;

-in caso di inadempimento delle visure catastali esiste pertanto la responsabilità del notaio anche se la legge professionale non contiene alcun esplicito riferimento a questo tipo di responsabilità;

-nel caso in esame, il professionista non era stato dispensato dallo svolgimento di tali incombenze dato che nel contratto di compravendita mancava una espressa clausola di esonero;

-inoltre poiché dalle visure risultava che i vincoli sull'immobile erano presenti già prima della stipulazione del contratto di vendita, era evidente che il notaio aveva ommesso di effettuare i controlli dovuti, contrariamente a quanto affermato nella sua difesa.

4)Se viene creato un falso profilo Facebook che rimanda ad una persona realmente esistente, questa ha diritto di

versata per risarcire i danni subiti dal promittente compratore dell'immobile. Si costituiva il Ta., chiedendo il rigetto della domanda.

Con distinta comparsa, si costituiva anche il Di., il quale instava per la chiamata in causa della società di assicurazioni RA. (Ri.) S.p.A. al fine di esserne garantito; eccepiva la prescrizione del credito azionato; rilevava, nel merito, di essere stato dispensato dalle parti dal procedere alle visure ipocatastali, alle quali aveva provveduto, comunque, sua sponte, senza riscontrare nulla. Chiedeva il rigetto della domanda.

Autorizzata la chiamata in causa della società di assicurazioni, si costituiva la RA. S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande.

Il Tribunale, espletate le prove orali, con sentenza del 22 giugno 2009, in parziale accoglimento della domanda, annullava il contratto; rigettava le domande rivolte contro il notaio; condannava il Ta. a corrispondere all'attrice la somma di Euro 54.777,43 e dichiarava cessata la materia del contendere con...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4)Se viene creato un falso profilo Facebook che rimanda ad una persona realmente esistente, questa ha diritto di

accedere a tutti i dati che la riguardano, compresi quelli immessi in rete attraverso il falso account.

Un uomo "conosce" una persona su Facebook e dopo aver stretto "amicizia" intrattiene una corrispondenza inizialmente confidenziale, in seguito degenerata a causa del rifiuto di soddisfare indebite richieste di denaro avanzate dalla persona in questione. A seguito del rifiuto la persona crea un falso account su Facebook utilizzando il nome e la foto del profilo dell'uomo per inviare ai suoi contatti foto e video artefatti (che, ad esempio, lo ritraggono in scene di sesso con minorenni), gravemente lesivi del suo onore e del suo decoro.

L'uomo dapprima si rivolge online a Facebook per chiedere la rimozione delle immagini false e diffamanti riconducibili al suo nome, poi invia due raccomandate a Facebook Ireland Ltd chiedendo ai sensi della legge irlandese sulla privacy: di accedere a tutti i dati che lo riguardano posseduti dalla Società in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome; il blocco e la cancellazione del falso account e la comunicazione di tale operazione a tutti quelli a cui erano stati illegittimamente recapitati foto o messaggi.

Facebook Ireland risponde via email fornendo al richiedente le istruzioni per accedere autonomamente ai propri dati e

accedere a tutti i dati che la riguardano, compresi quelli immessi in rete attraverso il falso account.

Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, provvedimento 11 febbraio 2016, n. 4833448.

"...Nella riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 novembre 2015 nei confronti di Facebook Ireland Ltd con il quale XY, titolare di un account Facebook, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Innamorati, ha lamentato di essere stato vittima di attività configurabili come minacce, tentativo di estorsione, sostituzione di persona e indebita intrusione in sistema informatico da parte di una persona, anch'essa utente Facebook, che dopo aver chiesto ed ottenuto la propria "amicizia", avrebbe intrattenuto con lo stesso "una corrispondenza telematica inizialmente di carattere confidenziale ma successivamente concludente nei tentativi di reato" sopra descritti;

PRESO ATTO che in detto atto di ricorso, l'interessato ha in particolare rappresentato:

- che, non avendo accettato di sottostare alle indebite richieste

attraverso tale procedura l'uomo riesce a scoprire che le conversazioni con l'autore del falso account non erano state cancellate e che comunque autonomamente non può risolvere il problema. Così ricorre al Garante per la protezione dei dati personali dello Stato italiano.

Il Garante accoglie il suo ricorso e spiega che:

- con il ricorso l'uomo ha riproposto tutte le richieste già inutilmente inoltrate a Facebook ed il Garante stesso ha chiesto a Facebook Ireland Ltd e Facebook Italy S.r.l. di fornire riscontro alle richieste;

- tutte le risposte fornite dalle Società sono consistite in inviti a procedere autonomamente tramite istruzioni fornite online, che però o non erano sempre agevoli da seguire, o non avevano portato ai risultati sperati;

- prima di intervenire il Garante ha verificato quale fosse il diritto applicabile al caso in esame: anche se non è stata la sede italiana della Società ad elaborare i dati, tale elaborazione è comunque svolta nel contesto delle attività di Facebook Italy, per cui si può applicare il diritto nazionale;

- il ricorrente ha diritto di accedere a tutti i suoi dati, compresi quelli messi in rete dal falso account poiché relativi alla sua persona;

- Facebook non ha soddisfatto le richieste di accesso dell'interessato essendosi limitata a dare istruzioni per

di denaro rivoltegli da tale persona, questa avrebbe creato un falso account - utilizzando i suoi dati personali e la fotografia postata sul suo profilo - dal quale avrebbe inviato a tutti i contatti Facebook dell'interessato fotografie e video artefatti con fotomontaggio (che lo ritraevano "intento in attività sessuali anche con minori") gravemente lesivi dell'onore e del decoro oltre che dell'immagine pubblica e privata del ricorrente, noto professionista e titolare di una carica istituzionale in ambito locale;

- di aver immediatamente chiesto a Facebook, tramite il previsto servizio on-line, la rimozione delle false foto/video montaggi a contenuto diffamatorio ricevendo "notizia da terzi che il falso profilo "Facebook" era stato eliminato e che le conversazioni presenti sull'account" di sua effettiva titolarità "erano state oscurate con dicitura di indisponibilità";

- di aver trasmesso a Facebook Ireland Ltd una lettera raccomandata datata 7 ottobre 2015, contenente, ai sensi della Sezione IV della Legge sulla protezione dei dati personali irlandese, una richiesta di accesso a tutti i dati che lo riguardano (informazioni e fotografie) detenuti in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome;

- di aver altresì trasmesso a Facebook Ireland Ltd con altra lettera raccomandata, sempre

l'utilizzo di un sistema self-service online e in questo è ravvisabile un trattamento illecito dei dati del ricorrente;

- il ricorso va quindi accolto e deve essere ordinato alla Società di comunicare in forma chiara al ricorrente tutti i dati che lo riguardano in relazione ai profili Facebook aperti a suo nome, nonché di non procedere ad ulteriori trattamenti di quei dati vista la loro utilità ai fini dell'accertamento di eventuali reati.

5) Per installare un dehors a contatto con la facciata di un palazzo condominiale occorre il nulla osta dei condomini, anche se la struttura si regge autonomamente e non è affissa alla facciata.

La proprietaria ed inquilina di un appartamento di un condominio al cui piano terra è ubicato un bar fa ricorso contro il provvedimento

dell'amministrazione comunale che concede al bar di occupare l'area antistante il condominio per installarvi tavoli, sedie e strutture a padiglione con possibilità di chiusura stagionale. La signora abita al primo piano, proprio sopra all'esercizio commerciale, e afferma che il bar esercita la propria attività illegittimamente causando grave disagio ai condomini, e che comunque:

-la struttura a padiglione poteva essere installata solo con il

datata 7 ottobre 2015, un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dati personali (in appresso "Codice") con la quale ha chiesto:

a) la conferma dell'esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati che lo riguardano (informazioni e fotografie) detenuti in relazione ai profili Facebook aperti... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Per installare un dehors a contatto con la facciata di un palazzo condominiale occorre il nulla osta dei condomini, anche se la struttura si regge autonomamente e non è affissa alla facciata.

TAR Toscana, Sezione II, 4 marzo 2016, n. 379.

"..1. Con il ricorso in esame, la ricorrente, dopo aver rappresentato:

- di essere proprietaria di un appartamento, ubicato nel Comune di Carrara-Marina di Carrara, via ...n. ..., inserito all'interno di un fabbricato condominiale composto, oltre che dall'appartamento citato, dall'immobile di proprietà del Dott. ... e da quelli di proprietà degl'Ing. ..., il quale ha concesso uno dei detti immobili in locazione ad uso commerciale alla società ...Bar s.a.s. di....;

- che dal 2011 la societàBar

consenso dei proprietari della facciata dell'immobile;

-il bar non è titolare dell'area antistante il condominio su cui risulta installata la struttura;

Il TAR accoglie il ricorso della signora e chiarisce che:

- anche se la struttura portante del dehors non poggia sulla facciata del condominio il bar era tenuto ad ottenere il nulla osta dei proprietari del condominio poiché il Regolamento edilizio comunale così prevede;

- inoltre, altrettanto corretta è l'obiezione secondo cui il bar non è mai stato autorizzato dai proprietari all'utilizzo dell'area antistante il pubblico esercizio.

ha avviato nel suddetto locale, sotto la ragione sociale di BAR ..., un'attività che causa enormi disagi ai condomini dell'immobile in cui viene esercitata illegittimamente, ed, in special modo, alla ricorrente che ha la propria residenza nell'appartamento soprastante il bar;

ha impugnato il provvedimento Autorizzativo Unico n. 152 del 29 luglio 2013 con cui il Dirigente del Settore Urbanistica e Suap ha autorizzato il Sig. ..., nella sua qualità di legale ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.